



Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Modificato dal Consiglio Direttivo il 18/03/2019
Ratificato dall'Assemblea dei Soci il 22/03/2019



INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
<u>Titolo Primo – Disposizioni Generali</u>	
Articolo 1 – Disposizioni Generali	
PARTE SECONDA – ASSEMBLEA DEI SOCI	Pag. 4
<u>Titolo Primo – Modalità di convocazione</u>	
Articolo 2 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci	
Articolo 2 <i>bis</i> – Convocazione dell’Assemblea dei Soci da parte degli associati	
Articolo 2 <i>ter</i> – Assemblea straordinaria	
<u>Titolo Secondo – Funzionamento</u>	
Articolo 3 – Ufficio di Presidenza e verbalizzazione	
Articolo 4 – Deliberazioni dell’Assemblea	
Articolo 5 – Votazioni	
Articolo 6 – Entrata in vigore delle deliberazioni e loro impugnazione	
Articolo 7 – Votazioni tramite scrutinio segreto	
Articolo 8 – Diritto di parola	
<u>Titolo Terzo – Diritto di voto</u>	
Articolo 9 – Diritto di voto	
Articolo 9 <i>bis</i> – Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e voto in via elettronica	
PARTE TERZA – CONSIGLIO DIRETTIVO	Pag. 12
<u>Titolo Primo – Composizione e validità delle sedute</u>	
Articolo 10 – Composizione	
Articolo 11 – Validità delle sedute	
<u>Titolo Secondo - Modalità di convocazione</u>	
Articolo 12 – Modalità di convocazione	
<u>Titolo Terzo – Funzionamento</u>	
Articolo 13 – Ordine del Giorno	
Articolo 14 – Presidenza	
Articolo 15 – Segreteria	
Articolo 16 – Svolgimento delle sedute	
Articolo 16 <i>bis</i> – Organi in seduta comune	
Articolo 16 <i>ter</i> – Intervento in Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione	
Articolo 17 – Votazioni	
Articolo 18 – Verbalizzazione	



Titolo Quarto – Modalità di elezione del Consiglio Direttivo

Articolo 19 – Disposizioni Generali

Articolo 20 – Modalità di candidatura e di elezione

Articolo 20 *bis* – Elezione semplificata del Consiglio Direttivo

Articolo 21 – Decadenza del Consiglio Direttivo

PARTE QUARTA – SEGRETERIA GENERALE Pag. 22

Titolo Primo – Disposizioni Generali

Articolo 22 – Funzioni del Segretario Generale

Articolo 23 – Struttura della Segreteria Generale

Titolo Secondo – Elezione del Segretario Generale

Articolo 24 – Elezione del Segretario Generale

Articolo 24 *bis* – Mozione di sfiducia al Segretario Generale

PARTE QUINTA – DISCIPLINA SPECIFICA ex artt. 5 *bis*, 6, 7 e 8 dello Statuto associativo Pag. 24

Titolo Primo – Disciplina dei rimborsi spese per i Volontari ed i Volontari associati

Articolo 25 – Disposizioni generali

Articolo 26 – Spese rimborsabili e modalità di richiesta del rimborso

Titolo Secondo – Disciplina specifica ex artt. 6, 7 e 8 Statuto associativo

Articolo 27 – Respingimento della domanda di ammissione e ricorso all'Assemblea dei Soci

Articolo 28 – Quota associativa

Articolo 29 – Rinnovo della tessera sociale

Articolo 30 – Partecipazione agli eventi associativi

Articolo 31 – Rimborsi spese Consiglio Direttivo e Soci

Titolo Terzo – Disciplina specifica ex art. 8 Statuto associativo

Articolo 32 – Espulsione del Socio

Articolo 33 – Procedimento di espulsione

Articolo 34 – Decadenza del Socio

Articolo 35 – Provvedimento di decadenza

Articolo 36 – Recesso del Socio

Articolo 37 – Effetti

Articolo 38 – Provvedimenti disciplinari

Articolo 39 – Procedimento disciplinare ed effetti

Articolo 40 – Modifiche del Regolamento Attuativo

DISPOSIZIONI FINALIPag. 33

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



PARTE PRIMA

-

DISPOSIZIONI GENERALI

--

Titolo primo

Disposizioni Generali

--

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

VISTI gli artt. 1, 5 *bis*, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 e 18 dello Statuto associativo, che affidano al presente Regolamento il compito di disciplinare in via particolare le disposizioni ivi contenute nonché il funzionamento e l'organizzazione dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Segretario Generale;

VISTO il punto 6. dell'Atto Costitutivo, con il quale si dispone l'approvazione del presente atto da parte dei Soci Fondatori;

tutto quanto premesso viene di seguito redatto il *Regolamento Attuativo* di Comunitas APS – Associazione LGBTI* di promozione sociale.

Rimangono valide le norme dello Statuto associativo.



PARTE SECONDA

-

ASSEMBLEA DEI SOCI

--

Titolo Primo

Modalità di convocazione

--

ARTICOLO 2

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, e si costituisce quale principale momento di confronto e di aggregazione per i Soci e gli Organi Sociali.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti all'Associazione, ed è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale, nonché per le modifiche dello statuto.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è convocata dal Segretario Generale su indicazione del Presidente, ogni volta che quest'ultimo lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente può, in casi di necessità e in assenza del Segretario Generale, delegare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ad un qualunque membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta o telematica, inviata tramite posta ordinaria, posta elettronica ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale; la convocazione deve riportare le seguenti informazioni:

- a) Data di inoltro o diffusione della convocazione;
- b) Data e ora della prima convocazione e, eventualmente, della seconda convocazione;
- c) Luogo della prima convocazione e, eventualmente, della seconda convocazione;
- d) Ordine del giorno;
- e) Timbro dell'Associazione, firma del Segretario Generale o del Presidente o di un suo delegato.

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



L'Assemblea può essere convocata anche in una sede diversa da quella Sociale.

La convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai Soci almeno sette giorni prima della data di adunanza.

Qualora però il Presidente ravvisi la necessità di convocare rapidamente l'Assemblea dei Soci per motivi di comprovata urgenza, questo potrà dare comunicazione dell'avvenuta convocazione agli associati anche ventiquattr'ore prima della data di adunanza.

ARTICOLO 2 bis

Convocazione dell'Assemblea dei Soci da parte degli associati

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, qualora un terzo degli associati ne faccia espressa richiesta, il Presidente sarà tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci con riferimento alle date di prima e seconda convocazione nonché all'ordine del giorno indicati nella richiesta.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte degli associati dev'essere redatta per iscritto, ed inviata al Presidente del Consiglio Direttivo tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica, non oltre il decimo giorno prima della data di convocazione ivi riportata.

L'Assemblea dei Soci così convocata è soggetta alle medesime disposizioni che regolano l'Assemblea convocata dal Presidente.

ARTICOLO 2 ter

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è soggetta alle medesime norme che regolano il funzionamento di quella ordinaria, fatti salvi i requisiti per la validità della sua costituzione nonché il quorum per le votazioni, previsti dall'art. 11, comma 6, lettere a) – g) dello Statuto associativo.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata solamente dal Presidente insieme al Segretario Generale, senza possibilità di delega.



Titolo Secondo
Funzionamento

--

ARTICOLO 3

Ufficio di Presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è presieduta di diritto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Presidente, questo sarà sostituito dal Segretario Generale e, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente all'Assemblea.

In caso di convocazione dell'Assemblea dei Soci da parte degli associati, qualora tutti i membri del Consiglio Direttivo siano assenti, la presidenza dell'Assemblea spetterà di diritto al Segretario Generale ovvero al Socio più anziano presente alla stessa (cfr. art. 2 *bis*).

Per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante un membro dell'Assemblea, dando precedenza di diritto al Segretario Generale se presente.

Il verbale deve indicare:

- a) Giorno, mese, anno e luogo della riunione;
- b) Ordine del Giorno;
- c) Indicazione degli avvisi scritti di convocazione e attestazione della regolarità della convocazione;
- d) L'indicazione di chi svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea;
- e) L'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
- f) Il resoconto conciso delle discussioni;
- g) Il numero complessivo dei votanti, ripartiti tra a favorevoli, contrari e astenuti.

Spetta al Presidente e al Segretario verbalizzante la firma del verbale dell'Assemblea; tutti gli altri associati saranno tenuti ad una firma di presenza da apporre su apposito modulo.



Il verbale non deve contenere correzioni (se non autorizzate dall'Assemblea stessa), alterazioni o abrasioni e, una volta approvato, non può più essere modificato.

Il verbale viene letto e approvato a maggioranza semplice nella seduta immediatamente successiva, e conservato a cura del Segretario Generale nel Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4

Deliberazioni dell'Assemblea

Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea dei Soci nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci si distinguono in:

- a) elezioni;
- b) delibere;
- c) mozione di sfiducia;
- d) raccomandazioni.

Le elezioni sono deliberazioni atte a designare il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nonché i membri di altri organi sociali se eletti.

Le delibere sono dichiarazioni di volontà compiute dall'Assemblea, il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.

La mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Direttivo è presentata da almeno un terzo dei Soci, prima che l'Assemblea sia convocata. Non è possibile presentare una mozione di sfiducia in Assemblea o quando manchino meno di cinque giorni al suo svolgimento.

La mozione di sfiducia deve essere redatta per iscritto, ed inviata al Presidente del Consiglio Direttivo tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica; questa deve contenere anche un'apposita motivazione, nonché le firme autografe di tutti gli associati che l'anno proposta.

La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti in Assemblea e titolari del diritto di voto, tramite votazione con scrutinio segreto.



Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Presidente e il Consiglio Direttivo decadono e saranno tenuti alle dimissioni, con successiva elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto associativo.

La mozione di sfiducia può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.

Tutte le deliberazioni di cui sopra devono contenere gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea, e sono conservate nel Libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci, a cura del Segretario Generale.

Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, devono indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse.

Il giudizio di ammissibilità (motivato) delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente.

ARTICOLO 5

Votazioni

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (c.d. maggioranza semplice), salvo i casi in cui lo Statuto associativo ed il presente Regolamento prevedano maggioranze qualificate differenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; la votazione tramite scrutinio segreto, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, può essere indetta qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti presenti, e sono regolamentate dall'art. 7, titolo secondo, parte seconda del presente Regolamento

ARTICOLO 6

Entrata in vigore delle deliberazioni e loro impugnazione

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci entrano in vigore al momento della loro approvazione.

Ogni deliberazione può essere invalidata se adottata in difformità da quanto lo Statuto ed i Regolamenti stabiliscono per una valida formazione della volontà dell'Associazione.

L'impugnazione si esercita mediante ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla diffusione ai Soci del Verbale contenente la deliberazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione del Consiglio, che è tenuto a pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

ARTICOLO 7

Votazioni tramite scrutinio segreto

In tutti i casi previsti dal presente Regolamento, e qualora almeno un quinto dei Soci presenti ne faccia richiesta, l'Assemblea, per adottare le proprie deliberazioni, procede con una votazione tramite scrutinio segreto.

Le schede, il cui *fac simile* è elaborato dal Consiglio Direttivo, vengono distribuite ai presenti, che dopo aver espresso il loro voto le ripongono in un'urna appositamente selezionata.

In assenza di schede già elaborate, la votazione può procedere anche tramite l'ausilio di normali fogli di carta, della dimensione non superiore al formato A5.

Lo spoglio delle schede, salvo i casi in cui il presente Regolamento preveda modalità differenti, deve essere effettuato nell'immediatezza della votazione.

Il Segretario verbalizzante procederà allo spoglio e al conteggio delle schede, annotando le preferenze nel verbale della seduta; egli potrà essere coadiuvato da Soci appositamente scelti dal Presidente.

Al Presidente spetta il compito di vigilare sull'intero procedimento.

Il Segretario, al termine dello spoglio e del conteggio, comunica ai Soci l'esito della votazione. Il risultato della votazione effettuata tramite scrutinio segreto è insindacabile.

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



Le schede che risulteranno visibilmente compromesse, riconducibili al votante o riportanti diciture o segni diversi da quelli richiesti, verranno considerate nulle; le schede bianche, insieme a quelle nulle, verranno comunque inserite nel conteggio finale.

ARTICOLO 8
Diritto di parola

Il Presidente, o su suo invito un altro componente dell'Assemblea, espone gli argomenti all'ordine del giorno.

Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.

Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

Nella discussione in Assemblea nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.

Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o sia da considerarsi concluso.

Titolo terzo
Diritto di voto

--

ARTICOLO 9
Diritto di voto

Possono votare, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, tutti i Soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (ex art. 24, comma 1, D.lgs. n. 117/2017).



Hanno diritto di voto, con le medesime modalità, anche i Soci minorenni purché affiancati da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Possono candidarsi per ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo solamente i Soci titolari del diritto di elettorato passivo, salvo i casi in cui quest'ultimo elegga un nuovo membro tramite cooptazione.

Sono titolari del diritto di elettorato passivo tutti i Soci maggiorenni, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 6 mesi all'interno dell'Associazione ovvero almeno una presenza in Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 9 bis

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica

I Soci, qualora ne facciano espressa richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo prima dell'inizio della seduta, possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero possono esprimere il loro voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

A tal proposito, si considerano adeguati i seguenti strumenti di telecomunicazione: Skype, Hangouts e videochiamate tramite smartphone e/o Social Network che le consentano; sono validi i voti espressi dai Soci mediante i suddetti mezzi di telecomunicazione.

Si considerano inoltre pienamente validi i voti espressi tramite posta ordinaria, indirizzata al Consiglio Direttivo e recapitata prima dell'inizio della seduta, ed i voti espressi tramite posta elettronica inoltrata ad un indirizzo e-mail appositamente selezionato prima dell'inizio della seduta ovvero anche simultaneamente alla votazione.

L'identità dell'associato che prende parte all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è accertata dal Presidente del Consiglio Direttivo insieme ad almeno un terzo dei presenti.

PARTE TERZA

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



-
CONSIGLIO DIRETTIVO

--
Titolo Primo
Composizione e validità delle sedute

--
ARTICOLO 10
Composizione

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 13 dello Statuto associativo, è composto dal Presidente, che lo presiede, e da tre o cinque Consiglieri eletti fra i Soci.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, di diritto, anche il Segretario Generale con diritto di voto.

L'elezione del Consiglio Direttivo è disciplinata, in via generale, dal sopracitato art. 13 e, in via particolare, dagli artt. 19 e ss., parte terza, titolo quarto del presente Regolamento Attuativo.

Nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza assoluta, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente.

ARTICOLO 11
Validità delle sedute

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessario che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e che ne sia presente almeno la maggioranza, compreso il Segretario Generale.

La seduta è comunque valida se sono presenti tutti i componenti eletti e/o cooptati.

In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale dell'adunanza; una volta costituito, il Consiglio Direttivo prosegue i lavori fino al completamento dell'esame dei punti all'ordine del giorno.



Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare esclusivamente i componenti che lo costituiscono, fatte salve le previsioni del comma successivo.

Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee all'organo, anche non Soci, al solo fine di illustrare argomenti specifici e di fornire i necessari chiarimenti, o eventualmente Soci dell'Associazione in qualità di uditori senza diritto di voto, se la loro presenza è utile o funzionale all'esame dei punti presenti dell'ordine del giorno.

Titolo secondo
Modalità di convocazione

--

ARTICOLO 12
Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno, ed anche ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, che devono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

La richiesta di convocazione, sempre motivata, deve essere avanzata per iscritto al Presidente, tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica, il quale può:

- a) accoglierla, ed inserire gli argomenti oggetto della richiesta di convocazione nell'ordine del giorno di una seduta ordinaria o fissare una riunione straordinaria, a seconda dell'urgenza;
- b) respingerla, con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'organo ovvero ledono le prerogative o la dignità di componenti del collegio.

Il Presidente si adopera affinché le convocazioni in via ordinaria siano equamente divise nell'anno solare.

La convocazione è predisposta dal Segretario Generale dietro indicazioni del Presidente, tramite avviso contenente:



- a) l'indicazione della sede dei lavori;
- b) il giorno e l'ora della seduta;
- c) l'ordine del giorno;
- d) gli eventuali atti da approvare.

L'avviso deve essere inviato tramite posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere anche un giorno prima della data fissata per l'adunanza e sempre con l'indicazione degli argomenti da trattare. La valutazione dell'urgenza è di competenza del Presidente, che deve motivarla. La motivazione è insindacabile nel merito.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, e sono tenuti alla riservatezza in ordine ad essa ed alle pratiche loro sottoposte.

La documentazione è resa disponibile almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo motivazioni d'urgenza.

Titolo terzo ***Funzionamento***

--

ARTICOLO 13 *Ordine del Giorno*

L'ordine del giorno contiene l'elenco delle questioni da trattare nella seduta e viene disposto dal Presidente, tenendo conto di eventuali richieste da parte dei membri del Consiglio, per essere quindi comunicato al Segretario Generale e inserito nella convocazione.

La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. Il Consiglio, una volta costituito, può deliberare a maggioranza semplice di invertire l'ordine degli argomenti.

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati se inseriti nelle "varie ed eventuali".

ARTICOLO 14



Presidenza

Il Consiglio Direttivo, ex art. 13 dello Statuto associativo, è presieduto dal Presidente.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente, se eletto, o dal Segretario Generale.

Il Presidente:

- a) dirige i lavori della seduta;
- b) concede e toglie la parola;
- c) pone le questioni al consiglio;
- d) sospende l'adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti, stabilendo eventualmente la data e l'ora in cui la stessa è aggiornata;
- e) può sciogliere l'adunanza in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

ARTICOLO 15

Segreteria

Il Segretario Generale redige il verbale della seduta, pone ai voti le questioni discusse e proclama l'esito delle votazioni; egli può essere sostituito in caso di assenza da un altro membro del Consiglio Direttivo ovvero da un Socio all'uopo convocato.

Il Segretario, qualora lo ritenga opportuno per la stesura del verbale – se si affrontano tematiche tecniche o simili –, può essere coadiuvato da un Socio o da un soggetto esterno all'Associazione.

ARTICOLO 16

Svolgimento delle sedute

Il Presidente – o, su suo invito, un altro componente dell'organo – espone gli argomenti all'ordine del giorno.

Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il



coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

Dopo che un argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione e il Segretario Generale dichiara aperta la votazione; analoga richiesta di passaggio immediato alla votazione può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del consesso. Terminata la discussione, nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazioni di voto.

Un componente può richiedere che l'esame di una proposta venga sospeso e rinviato ad un'altra adunanza. La richiesta di sospensione può avvenire all'inizio o durante il corso della discussione, sempre motivando la richiesta.

La discussione non può iniziare o non può proseguire se non dopo che l'organo si sia pronunciato sulla questione pregiudiziale o sospensiva. Il Presidente, esaurita la discussione sulla mozione pregiudiziale o su quella sospensiva, la pone in votazione.

ARTICOLO 16 bis
Organi in seduta comune

Il Presidente può, qualora ne ravvisi la necessità, convocare due o più organi in seduta comune, nei casi in cui sia necessario un parere, un consulto o una partecipazione di un organo diverso dal Consiglio Direttivo stesso.

Alle sedute comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Consiglio Direttivo, fatte salve delle deroghe previste per ogni singolo organo.

ARTICOLO 16 ter
Intervento in Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione

I membri del Consiglio Direttivo che ne facciano apposita richiesta, prima dell'inizio della seduta, possono prendervi parte mediante mezzi di telecomunicazione; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9 bis del presente Regolamento Attuativo.

ARTICOLO 17
Votazioni



Ogni componente ha diritto ad un voto, a favore o contro ogni proposta, oppure all'astensione. La votazione avviene per voto palese, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano il voto segreto; infine, il Presidente può, se lo ritiene opportuno, optare per una votazione tramite scrutinio segreto, per le quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

È possibile procedere con una votazione tramite scrutinio segreto anche quando lo richiedono almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti (c.d. maggioranza semplice); ad eccezione dell'elezione interna del Vicepresidente, per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti dello stesso (c.d. maggioranza assoluta).

Una deliberazione viene assunta tramite maggioranza assoluta ovvero all'unanimità quando ne fanno richiesta almeno due membri del Consiglio Direttivo; la scelta della maggioranza da adottare è di competenza del Presidente, il quale deve tenere conto della tematica in questione, sentito il parere del Segretario Generale. Tale richiesta deve pervenire tramite posta elettronica, certificata, posta ordinaria ovvero raccomandata A/R almeno tre giorni prima della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive.

Quando il testo da mettere ai voti contiene più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria autonomia logica e dispositiva, il Presidente può disporre la votazione per parti separate.

L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati dal Segretario Generale, il quale ne cura la relativa esecuzione.

ARTICOLO 18 *Verbalizzazione*

Per ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale, che dovrà indicare:

- a) il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
- b) l'ordine del giorno;



- c) l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
- d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata;
- e) la qualifica di chi presiede;
- f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
- g) il riassunto conciso delle discussioni;
- h) il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati i partecipanti che risultano assenti al momento della votazione avendone dato comunicazione al Presidente, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari;
- i) i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;
- j) la firma del Presidente, del Segretario e di tutti gli aventi diritto presenti, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.

Qualora un componente richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.

Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva.

Il verbale non deve contenere correzioni (se non autorizzate dal Consiglio stesso), alterazioni o abrasioni e, una volta approvato, non può più essere modificato.

I componenti del Consiglio Direttivo e tutti i presenti all'adunanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle discussioni avvenute all'interno del Consiglio, nonché ai connessi documenti amministrativi.

Il Consiglio Direttivo può pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo, anche assumendo specifici provvedimenti.

Il verbale del Consiglio Direttivo è conservato nel Libro dei Verbali a cura del Segretario Generale.

Titolo quarto ***Modalità di elezione del Consiglio Direttivo***

--



ARTICOLO 19
Disposizioni generali

Come previsto dagli artt. 12 e 13 dello Statuto associativo è compito dell'Assemblea dei Soci, riunita in seduta ordinaria, eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo va effettuata nei quindici giorni che precedono la data di naturale scadenza del mandato del Direttivo uscente.

Il nuovo Consiglio Direttivo subentrerà al precedente nel giorno immediatamente successivo.

ARTICOLO 20
Modalità di candidatura e di elezione

Il trentesimo giorno che precede la naturale data di scadenza del mandato del Direttivo uscente, il Segretario Generale provvede ad informare tutti i Soci delle prossime elezioni, tramite posta ordinaria, elettronica ovvero altri strumenti di comunicazione telematica.

Tutti gli associati titolari del diritto di elettorato passivo che intendono candidarsi possono presentare la propria candidatura entro i quindici giorni che seguono la comunicazione da parte del Segretario Generale.

Gli associati possono presentare la propria candidatura, tramite posta ordinaria o elettronica, costituendo liste formate da quattro o sei componenti, avvalendosi dei *pro forma* elaborati all'uopo dal Segretario Generale, indicando il nome del candidato Presidente e allegando anche un proprio programma elettorale.

Spetta al Segretario Generale il compito di comunicare agli associati le candidature che pervengono presso l'ufficio di Segreteria, indicando nella comunicazione i nominativi che compongono ogni singola lista ed il rispettivo programma elettorale, così da darne massima diffusione tra i Soci.

Tutte le candidature che non perverranno presso l'ufficio entro il termine stabilito saranno declinate.



Alla chiusura delle candidature, il Presidente del Direttivo uscente convocherà l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria per procedere alle elezioni.

Durante l'Assemblea dei Soci ogni lista avrà a disposizione un tempo limitato per presentare il proprio programma e, al termine delle presentazioni, si procederà con l'elezione; quest'ultima deve avvenire esclusivamente mediante scrutinio segreto.

Verrà costituito un unico seggio elettorale, e nominato all'uopo un Presidente di seggio e due scrutatori.

Ad ogni Socio sarà consegnata una scheda appositamente predisposta, che riporterà i nominativi delle liste e dei rispettivi componenti.

Potranno esprimere il proprio voto solamente i Soci titolari del diritto di elettorato attivo; ogni socio può esprimere solamente una preferenza relativa alla lista.

Non sarà possibile esprimere due preferenze per liste differenti, pena la nullità della scheda.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente dell'Associazione può scegliere se effettuare lo spoglio al momento o rimandare l'operazione al giorno seguente.

Nel caso in cui lo spoglio venga effettuato al momento, il Presidente di seggio comunicherà immediatamente i risultati all'Assemblea, in caso contrario sarà il Segretario Generale a comunicare ai Soci il risultato delle elezioni, inviando la scheda riassuntiva dei risultati mediante posta ordinaria o elettronica.

Risulta vincitrice la lista che ottiene il maggior numero di preferenze.

Nel caso in cui emerga una parità tra due o più liste sarà necessario procedere con nuove elezioni, considerando solamente le liste che hanno ottenuto le medesime preferenze.

Tutti gli atti prodotti durante le elezioni, compresi il verbale della seduta, le schede elettorali e la scheda riassuntiva dei risultati, andranno conservati a cura del Segretario Generale.

Ogni Socio ha diritto di prendere visione degli atti prodotti durante le elezioni, presentando opportuna richiesta scritta al Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 20 *bis*

Elezione semplificata del Consiglio Direttivo

Qualora il numero degli associati non superi le cento unità, e all'Assemblea prendano parte fino a cinquanta Soci, è possibile procedere all'elezione del Consiglio Direttivo tramite modalità semplificata.

In questo caso, l'elezione viene effettuata mediante votazione palese per alzata di mano, e risulta vincitrice la lista che ottiene il maggior numero di voti.

Il Direttivo uscente può comunque optare per l'elezione ordinaria mediante scrutinio segreto.

ARTICOLO 21

Decadenza del Consiglio Direttivo
(ex art. 15 Statuto associativo)

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, che si ha per dimissioni del Presidente, della maggioranza dei suoi componenti ovvero a seguito di mozione di sfiducia deliberata dall'Assemblea dei Soci, il Segretario Generale ne assume *ad interim* tutte le funzioni e le prerogative.

Egli provvederà, entro trenta giorni, a convocare un'Assemblea ordinaria dei Soci per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 20 e 20 *bis* del presente Regolamento Attuativo.

Il Consiglio Direttivo così eletto rimarrà in carica fino al termine dell'anno associativo in corso, insieme al precedente Segretario Generale, per procedere poi con nuove elezioni.



PARTE QUARTA

-

SEGRETERIA GENERALE

--

Titolo Primo

Disposizioni generali

--

ARTICOLO 22

Funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale, come disposto dall'art. 18 dello Statuto associativo, rappresenta l'organo esecutivo dell'intera Associazione; egli è a capo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, ha la Legale Rappresentanza dell'Associazione ed esplica le sue funzioni attuando le deliberazioni del Consiglio Direttivo e i mandati affidatigli dall'Assemblea dei Soci, coordinando la Segreteria Generale.

Il Segretario Generale partecipa di diritto a tutte le sedute del Consiglio Direttivo con diritto di voto, e ne è di diritto il Segretario; egli è di diritto anche il Segretario dell'Assemblea dei Soci, conservando i verbali delle sedute di entrambi gli organi negli appositi Libri Verbalì.

ARTICOLO 23

Struttura della Segreteria Generale

Il Segretario Generale, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Soci appositamente nominati con provvedimento del Segretario Generale, affinché si occupino di determinati settori dell'attività associativa.

L'operato dei Referenti della Segreteria Generale è soggetto al coordinamento del Segretario Generale, che risponde direttamente al Consiglio Direttivo per il loro operato.

Il Segretario Generale può nominare o sollevare Referenti in qualunque momento, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo.

La Segreteria Generale così strutturata rimane in carica insieme al proprio Segretario Generale.

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



Titolo Secondo
Elezione del Segretario Generale

--

ARTICOLO 24
Elezione del Segretario Generale

Il Segretario Generale, come disposto dall'art. 18 comma 8 dello Statuto associativo, viene eletto dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.

In materia di elezione del Segretario Generale si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'elezione del Consiglio Direttivo, di cui agli artt. 20 e 20 *bis* del presente Regolamento.

L'elezione del Segretario Generale avviene subito dopo quella del Consiglio Direttivo, nella medesima seduta dell'Assemblea dei Soci, con l'utilizzo di schede differenti e appositamente predisposte.

In deroga al secondo comma del presente articolo, è possibile esprimere una sola preferenza per uno solo dei candidati alla carica di Segretario Generale; le schede contenenti due o più preferenze saranno dichiarate nulle.

Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze.

In caso di parità tra due o più candidati si applicano le norme di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

ARTICOLO 24 *bis*
Mozione di sfiducia al Segretario Generale

In materia di sfiducia al Segretario Generale si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la sfiducia al Consiglio Direttivo, di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

In caso di sfiducia o dimissioni del Segretario Generale, ex art. 18 comma 11, l'Assemblea dei Soci provvede all'elezione di un nuovo Segretario entro e non oltre 15 giorni, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.



PARTE QUINTA

-

DISCIPLINA SPECIFICA EX ARTT. 5 *bis*, 6, 7 e 8 DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

--

Titolo Primo

*Disciplina dei rimborsi spese per i Volontari ed i Volontari associati
(ex art. 5 bis Statuto associativo)*

--

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Al Volontario e al Volontario associato, nell'espletamento della loro attività volontaristica, possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Non sono ammissibili rimborsi forfettari ovvero privi di una congrua documentazione.

ARTICOLO 26

Spese rimborsabili e modalità di richiesta del rimborso

Il Consiglio Direttivo provvede a stilare, e ad aggiornare periodicamente, l'elenco delle spese che possono essere rimborsate ai Volontari e ai Volontari associati; tale elenco verrà messo a loro disposizione in seguito ad ogni aggiornamento.

In ogni caso, saranno rimborsate unicamente le spese documentate tramite fattura e/o scontrino fiscale contenenti gli estremi dell'Associazione (ragione sociale, sede legale e codice fiscale), e non già i dati anagrafici del Volontario.

Le richieste di rimborso devono essere avanzate dal Volontario direttamente al Segretario Generale, mediante apposita modulistica, il quale sceglierà se accettarle ovvero rigettarle, facendo riferimento all'elenco di cui sopra.

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



Il Segretario Generale può provvedere autonomamente all'erogazione dei rimborsi, motivando i relativi rigetti.

Le richieste di rimborso pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque/00) possono essere rimborsate anche in presenza del semplice scontrino fiscale, ma devono essere accompagnate da apposita dichiarazione a firma del Volontario, e approvate separatamente dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

La modulistica per la richiesta dei rimborsi spese è approvata dal Consiglio Direttivo.

Le spese che esulano dall'elenco approvato dal Consiglio Direttivo non possono essere rimborsate autonomamente dal Segretario Generale, ma devono essere approvate separatamente dal Consiglio stesso.

Titolo Secondo

Disciplina specifica ex artt. 6, 7 e 8 Statuto associativo

--

ARTICOLO 27

Respingimento della domanda di ammissione e ricorso all'Assemblea dei Soci

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo respinga, con delibera motivata, la domanda di ammissione dell'aspirante Socio, questo potrà presentare un ricorso all'Assemblea dei Soci entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di rigetto del Consiglio Direttivo.

La richiesta di ricorso all'Assemblea dei Soci deve essere inoltrata dall'interessato direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo, per iscritto tramite raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica, il quale sarà tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di ricorso; egli potrà, in alternativa, inserire la richiesta di ricorso nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci più prossima qualora già convocata.

L'Assemblea dei Soci, alla quale partecipa – se vuole – anche l'interessato ma senza diritto di voto, ascolta le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo a rigettare la domanda di ammissione, nonché l'eventuale replica dell'interessato.

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



Al termine del dibattito l'Assemblea dei Soci decide se accettare la domanda di ammissione dell'interessato ovvero se confermarne il rigetto; tale deliberazione viene assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, e con votazione palese per alzata di mano.

ARTICOLO 28
Quota associativa

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta di ogni anno sociale, fissa, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quota associativa che gli aspiranti Soci saranno tenuti a versare per potersi iscrivere all'Associazione.

Il versamento di detta quota – da effettuarsi unicamente ad un membro del Consiglio Direttivo se in contanti, ovvero tramite altri strumenti telematici di pagamento qualora disponibili – dà diritto al rilascio della tessera sociale.

Questa ha validità di un anno a partire dalla data di iscrizione dell'interessato nel Libro dei Soci; allo scadere della propria tessera sociale, ogni Socio potrà rinnovarla versando nuovamente la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, qualora la quota sia stata versata contestualmente alla compilazione della domanda, l'interessato avrà diritto al rimborso di detta quota.

ARTICOLO 29
Rinnovo della tessera sociale

Gli associati che intendono rinnovare la propria tessera sociale, confermando così la loro volontà di rimanere Soci di Comunitas APS, dovranno versare nuovamente la quota associativa, di cui all'art. 28, compilando un'apposita modulistica predisposta dal Consiglio Direttivo.

Il rinnovo della tessera sociale dà diritto al rilascio di una nuova tessera con data di scadenza aggiornata, corrispondente a quella di rinnovo nell'anno successivo.

Non vi è un obbligo di rinnovo della tessera sociale: ciò nonostante, nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo della tessera sociale, gli associati continuano ad essere Soci di Comunitas APS, perdendo però i diritti di cui alle lettere c) e d) art. 7 comma 4 dello Statuto associativo.



Il Consiglio Direttivo può stabilire una data di scadenza unica per tutte le tessere sociali rilasciate nell'anno precedente; i Soci saranno quindi tenuti al rinnovo della propria tessera, tramite versamento della quota associativa, entro il suddetto termine.

Tale deliberazione viene assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

In assenza di rinnovo della tessera sociale il Consiglio Direttivo può comunque avviare la procedura di decadenza, di cui all'art. 8 dello Statuto associativo.

La procedura di decadenza del Socio moroso è disciplinata dal presente Regolamento.

ARTICOLO 30

Partecipazione agli eventi associativi
(ex art. 7 Statuto associativo)

Gli associati, regolarmente iscritti nel Libro Soci ed in possesso della tessera sociale, hanno diritto di prendere parte a tutti gli eventi, le manifestazioni e le attività organizzate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, di volta in volta e con apposita delibera, stabilire delle agevolazioni per i Soci di Comunitas APS, in relazione agli eventi a libero accesso.

ARTICOLO 31

Rimborsi spese per i membri del Consiglio Direttivo e per i Soci
(ex art. 7 Statuto associativo)

In materia di rimborsi spese per i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e per i Soci si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 25 e 26, titolo primo, parte quinta del presente Regolamento.

Titolo Terzo

Disciplina specifica ex art. 8 Statuto associativo

--

ARTICOLO 32

Espulsione del Socio

Comunitas APS

Associazione LGBTI di promozione sociale*

Sede legale: Via di Passo Varano 228 – 60131 Ancona (AN)

Codice fiscale: 92045420426

info@comunitasaps.org

comunitasaps@pec.it



L'espulsione di un Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei suoi membri, il quale dovrà redigere apposita relazione motivata.

L'espulsione del Socio può aver luogo per i seguenti motivi:

- a) Quando il Socio non abbia rispettato in maniera grave le disposizioni Statutarie, i regolamenti interni ovvero le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) Quando il Socio abbia, in qualunque modo, arrecato danni morali o materiali all'Associazione;
- c) Quando il Socio abbia alimentato attriti e/o dissidi all'interno dell'Associazione, nonché abbia offeso in maniera grave l'immagine stessa dei Soci ovvero degli Organi Sociali;
- d) Quando il Socio abbia manifestato in maniera grave inadempienze o disinteresse nei confronti dell'attività sociale;
- e) Quando il comportamento del Socio si dimostri, nella sua totalità, incompatibile con gli scopi dell'Associazione, ovvero quando le qualità morali o la condotta del Socio si dimostrino tali da ledere gravemente l'immagine dell'Associazione.

ARTICOLO 33

Procedimento di espulsione

Quando il Consiglio Direttivo ritiene si sia verificata una qualsiasi delle fattispecie previste nelle lettere a) – c) di cui all'art. 32, inoltra una comunicazione, tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica, a firma del Presidente indirizzata al Socio interessato.

La comunicazione deve contenere, in maniera precisa e dettagliata, il comportamento che viene contestato al Socio, nonché le motivazioni che hanno spinto il Consiglio Direttivo ad attivare il procedimento di espulsione.

Il Socio può rispondere a tale comunicazione, inviando per iscritto la propria replica al Consiglio Direttivo, il quale potrà accoglierla, ponendo fine alla procedura di espulsione, ovvero rigettarla, procedendo con l'espulsione del Socio dall'Associazione.

Il Socio può anche accettare la contestazione mossagli dal Consiglio Direttivo, acconsentendo pertanto al procedimento di espulsione.

Qualora il Socio non presenti alcuna replica scritta, la comunicazione del Consiglio Direttivo si ritiene accettata e la procedura di espulsione conclusa.



Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'espulsione di un Socio.

Contro la delibera di espulsione del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere all'Assemblea dei Soci.

L'associato dovrà pertanto indirizzare al Presidente una richiesta scritta di ricorso, tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica, il quale sarà tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di ricorso; egli potrà, in alternativa, inserire la richiesta di ricorso nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci più prossima qualora già convocata.

L'Assemblea dei Soci, alla quale partecipa – se vuole – anche l'interessato ma senza diritto di voto, ascolta le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo ad espellere il Socio, nonché l'eventuale replica dell'interessato.

Al termine del dibattito l'Assemblea dei Soci decide se annullare la delibera di espulsione del Socio ovvero se confermarla; tale deliberazione viene assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, e con votazione palese per alzata di mano.

ARTICOLO 34 *Decadenza del Socio*

Il Socio che si rende moroso nel pagamento della quota associativa, ovvero del suo rinnovo, incorre nel provvedimento di decadenza, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti.

ARTICOLO 35 *Provvedimento di decadenza*

Nei giorni che precedono la scadenza della tessera associativa del Socio, il Segretario Generale provvede a darne notizia all'interessato, avvisandolo dell'imminente scadenza.

Qualora, successivamente alla suddetta comunicazione, il Socio non rinnovi spontaneamente la propria tessera associativa, versando la relativa quota sociale, il Consiglio Direttivo provvede ad inviargli una nuova comunicazione, nella quale non solo si ricorda al Socio l'avvenuta scadenza della tessera, ma viene anche fissato un termine – a discrezione del Consiglio Direttivo – entro il quale il Socio è tenuto a rinnovare l'iscrizione.



Qualora il Socio non rinnovi la propria iscrizione entro il termine stabilito, il Consiglio Direttivo delibererà un provvedimento di decadenza, che sarà successivamente notificato all'interessato.

I Soci decaduti per morosità potranno, per mezzo di apposita domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Contro il provvedimento di decadenza non è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 36
Recesso del Socio

Ciascun Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica, posta ordinaria, raccomandata A/R o anche posta elettronica certificata.

La comunicazione scritta deve contenere, in maniera inequivocabile, la volontà del Socio di recedere dall'Associazione, perdendo conseguentemente tutti i diritti connessi allo status di associato; questa deve contenere inoltre la firma autografa del Socio riportata in calce, oltre che alla data del documento.

Il Consiglio Direttivo, una volta ricevuta la comunicazione di recesso del Socio, la ratifica deliberando a maggioranza semplice dei suoi componenti.

ARTICOLO 37
Effetti

I Soci interessati da un procedimento di espulsione, da un provvedimento di decadenza, o che hanno manifestato la loro volontà di recedere dall'Associazione, perdono tutti i diritti di cui all'art. 7 dello Statuto associativo.

Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede ad annotare nel Libro Soci i le eventuali espulsioni, decadenze e/o gli eventuali recessi.



ARTICOLO 38
Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e adottati in tutti i casi in cui il Consiglio stesso li ritiene opportuni.

I provvedimenti disciplinari si adottano quando il comportamento di un associato sia tale da danneggiare materialmente o moralmente l'Associazione ovvero la sua immagine, ma non così grave da comportare l'espulsione.

I provvedimenti disciplinari si adottano anche quando l'associato non rispetta lo Statuto o i Regolamenti.

L'adozione di un provvedimento disciplinare è notificata al Socio tramite la Segreteria Generale.

ARTICOLO 39
Procedimento disciplinare ed effetti

Quando il Consiglio Direttivo ritiene che l'associato abbia posto in essere un comportamento di cui all'art. 38, inoltra una comunicazione, tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica, a firma del Presidente e del Segretario Generale indirizzata al Socio interessato.

La comunicazione deve contenere, in maniera precisa e dettagliata, il comportamento che viene contestato al Socio, nonché le motivazioni che hanno spinto il Consiglio Direttivo ad attivare il procedimento disciplinare.

Il Socio può rispondere a tale comunicazione, inviando per iscritto la propria replica al Consiglio Direttivo, il quale potrà accoglierla, ponendo fine alla procedura disciplinare, ovvero rigettarla, procedendo con l'emanazione di un provvedimento disciplinare.

Il Socio può anche accettare la contestazione mossagli dal Consiglio Direttivo, acconsentendo pertanto al procedimento disciplinare.

Qualora il Socio non presenti alcuna replica scritta, la comunicazione del Consiglio Direttivo si ritiene accettata e la procedura disciplinare conclusa.

Il provvedimento disciplinare così deliberato può avere nei confronti del Socio i seguenti effetti:



- a) Divieto temporaneo di partecipazione alle attività associative;
- b) Sospensione temporanea del diritto di voto in assemblea, nonché del diritto di elettorato attivo e passivo;
- c) Ritiro temporaneo della tessera associativa;
- d) Ogni altro effetto deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La durata degli effetti del provvedimento disciplinare è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo è possibile ricorrere all'Assemblea dei Soci, con le stesse modalità di cui agli artt. 27 e 33 del presente Regolamento.

ARTICOLO 40

Modifiche del Regolamento Attuativo

Il Consiglio Direttivo può, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta, modificare in tutto o in parte il presente Regolamento Attuativo, dandone notizia ai Soci.

Le modifiche che interessano la parte seconda (titolo I, II e III) devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea ordinaria dei Soci (ex art. 12, lettera h, dello Statuto associativo).



DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento Attuativo, da considerarsi quale parte integrante dello Statuto, viene approvato dai Soci Fondatori in sede di costituzione, sottoscritto dal neo eletto Consiglio Direttivo e dal Segretario Generale; per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto, nonché le future deliberazioni e/o modifiche stabilite dal Consiglio Direttivo.

Jesi, lì 28/08/2018

Tabella delle revisioni

N.	Data della delibera	
0	28/08/2018	<i>Approvazione in sede di costituzione</i>
1	05/02/2019	<i>Prima revisione</i>
2	18/03/2019	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	=====
4	=====	=====
5	=====	=====